

## LA GIUNTA REGIONALE

- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che, all’art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica, messa in sicurezza operativa o messa in sicurezza permanente deve indicare, tra l’altro, l’entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi;
- Preso atto che la Regione Valle d’Aosta ha partecipato a diversi incontri con le altre amministrazioni regionali per l’elaborazione di un modello condiviso delle condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative a garanzia degli obblighi derivanti dall’esecuzione di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati, che è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2005;
- Ritenuto pertanto di approvare il predetto modello, aggiornandolo in base ai disposti normativi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e di disporre che le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati dovranno essere predisposte secondo lo schema che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche dell’Assessorato regionale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise;
- ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

- 1° di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1);
- 2° di stabilire che i soggetti responsabili obbligati all’esecuzione di operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati devono presentare le garanzie finanziarie alla struttura regionale competente di cui al precedente punto 1° prima dell’inizio dei relativi lavori, previa definizione con deliberazione della Giunta regionale del relativo importo;
- 3° di stabilire che l’importo garantito a favore della Regione dovrà essere pari al 50% del costo stimato dell’intervento, così come riportato nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;

- 4° di stabilire che la presente deliberazione venga notificata, a cura della struttura regionale competente, ai Comuni della Regione, alle Comunità Montane che la stessa venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5° di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

*Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati*

**Premesso che:**

- 1) la Società .....domiciliata in .....C.F...../p. I.V.A., in seguito denominata contraente, è stata autorizzata con provvedimento n..... del (Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio)..... ad eseguire l'intervento di ..... del sito ubicato in località ..... del/i Comune/i di ....., ai sensi del .....(citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all'esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza);
- 2) il **Contraente** a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro.....pari al 50 % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4) è denominato Ente garantito .....

**Tutto ciò premesso**

*Art.1- Costituzione delle garanzie*

La sottoscritta

Azienda di Credito ....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore Sig. ....,

oppure

Società di Assicurazione..... , autorizzata con provvedimento n.....del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di ....., Via.....(cod. fiscale:..... /partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

## *Art. 2. Delimitazione della garanzia.*

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

## *Art. 3. Calcolo del premio.*

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

## *Art. 4. Escussione della garanzia.*

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

## *Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.*

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

## *Art.6. Durata della garanzia.*

Il presente contratto ha la durata di .....(anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le

modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

*Art. 7. Svincolo della garanzia*

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

*Art.8. Surrogazione.*

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

*Art. 9. Forma delle comunicazioni alla Società*

Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

*Art. 11. Foro competente.*

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**